CODICE DEL CONSUMO

Art. 127-undecies cod. cons.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III della parte II, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'autore. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorita' competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente titolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 54

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice del consumo
Estremi	Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Parte	IV — Sicurezza e qualità
Titolo	II-bis — Della riparazione dei benii
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-del-consumo/art-127-undecies-sanzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it